

**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**  
Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800  
Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**  
**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO ex art. 409 ss. c.p.c. IN RIASSUNZIONE**

**e**

**richiesta autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati**  
**mediante pubblicazione sul sito MIUR**

**PER**

Prof.ssa **PERRONE ANTONIETTA LOREDANA**

nata a San Donato di Lecce (Le) il 13.04.1971 (c.f. PRR NNT 71D53 H826E ) ed ivi residente alla Via Galugnano n. 15, rappresentata e difesa – congiuntamente e disgiuntamente - dall'**Avv. Maria Fontana Vita della Corte** (DLL MFN 82D63 D761X) del Foro di Lecce, dall'**Avv. Carmela Annunziata Saponaro** (SPNCML82P61E882O) del Foro di Brindisi e dall'**Avv. Nunzia Ciarfera** (CRFNNZ82R44D862M) del Foro di Taranto, così come da mandato reso in calce all'originale del presente atto, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso e nello studio delle stesse in Galatina (LE) alla Via T. Cavazza n. 20, ove gli avvocati chiedono ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c. (modificato dalla Legge n. 80/2005) di ricevere qualsiasi comunicazione a mezzo fax al n. 0831/1810387 e a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com avvsaonarocarmela@legalmail.it e nunziaciarfera@pec.it

**-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-**

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca**, in persona del Ministro legale rapp.te p.t. (c.f. 80185250588), elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, sita in via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del **Dir. Gen. Pro tempore**, (c.f. 80024770721), con sede in via Castromediano n. 123 Bari, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

sita in via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, **pec:**  
[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Dir. Gen. *Pro tempore*, (c.f. 97248840585), con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

sita in via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, **pec:**  
[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- Ufficio Scolastico Provinciale per la Provincia di Lecce per la Puglia, in persona del Dir. Gen. *Pro tempore*, (c.f. 80010310755), con sede in via Cicoella n. 11 Lecce, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, sita in via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, **pec:**  
[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- Ufficio Scolastico Provinciale per la Provincia di Roma, in persona del Dir. Gen. *Pro tempore*, (c.f. 80190390585), con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, sita in via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, **pec:**  
[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

### E NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali e nazionali) del personale docente di ruolo (fase B e C) per la scuola secondaria di primo grado – posto sostegno e per la classe di concorso A345, in particolare di quelli assegnati negli ambiti territoriali della regione Puglia, *in primis* quelli della Provincia di Lecce, indicati nella domanda di mobilità dalla ricorrente ai primi posti dell'ordine di gradimento per il trasferimento sull'istituzione scolastica, che in virtù della corretta applicazione della regola della scansione temporale delle fasi di mobilità in base ai requisiti temporali di arruolamento così come stabiliti dal C.C.N.I. dell'08.04.2016 e dall'O.M. n. 241 del 2016, verrebbero scavalcati dalla ricorrente nell'assegnazione della sede scolastica o dell'ambito.

-RESISTENTI-



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvvsaponarocarmela@legalmail.it

**AVENTE AD OGGETTO**

l'accertamento della violazione di legge e/o della commissione di errori da parte delle Amministrazioni convenute relativamente alla compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2016/2017 e, conseguentemente, del diritto della ricorrente all'assegnazione definitiva, per l'anno scolastico 2016/2017, nei soli ambiti territoriali della Regione Puglia esplicitamente indicati nella domanda di mobilità, con condanna delle amministrazioni convenute a rispettare l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella medesima domanda.

\*\*\*\*\*

**PREMESSO IN FATTO CHE**

**I.** L'odierna ricorrente depositava innanzi al Tribunale di Lecce – sez. Lavoro in data 03.01.2017 ricorso *ex art.* 409 c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento della violazione di legge e/o della commissione di errori da parte delle Amministrazioni convenute relativamente alla compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2016/2017 e, conseguentemente, del diritto della ricorrente all'assegnazione definitiva, per l'anno scolastico 2016/2017, nei soli ambiti territoriali della Regione Puglia esplicitamente indicati nella domanda di mobilità, del seguente tenore:

**“TRIBUNALE DI LECCE**  
**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 409 ss. c.p.c.**

**e**

**richiesta autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai**  
**controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR**

**PER**

Prof.ssa **PERRONE ANTONIETTA LOREDANA**

nata a San Donato di Lecce (Le) il 13.04.1971 (c.f. PRR NNT 71D53 H826E ) ed ivi residente alla Via Galugnano n. 15, rappresentata e difesa – congiuntamente e disgiuntamente - dall'**Avv. Maria Fontana Vita della Corte** (DLL MFN 82D63



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

D761X) del Foro di Lecce, dall'Avv. **Carmela Annunziata Saponaro** (SPNCML82P61E882O) del Foro di Brindisi e dall'Avv. **Nunzia Ciarfera** (CRFNNZ82R44D862M) del Foro di Taranto, così come da mandato reso in calce all'originale del presente atto, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso e nello studio delle stesse in Galatina (LE) alla Via T. Cavazza n. 20, ove gli avvocati chiedono ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c. (modificato dalla Legge n. 80/2005) di ricevere qualsiasi comunicazione a mezzo fax al n. 0831/1810387 e a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com avvsaonarocarmela@legalmail.it e nunziaciarfera@pec.it

**-RICORRENTE-**

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca**, in persona del Ministro legale rapp.te p.t. (c.f. 80185250588), elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, sita in via F. Rubichi n. 39, Lecce
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Dir. Gen. Pro tempore**, (c.f. 80024770721), con sede in via Castromediano n. 123 Bari, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, sita in Lecce alla via F. Rubichi n. 39;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Dir. Gen. Pro tempore**, (c.f. 97248840585), con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, sita in Lecce alla via F. Rubichi n. 39;
- **Ufficio Scolastico Provinciale per la Provincia di Lecce per la Puglia**, in persona del Dir. Gen. Pro tempore, (c.f. 80010310755), con sede in via Cicoella n. 11 Lecce, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, sita in Lecce alla via F. Rubichi n. 39;
- **Ufficio Scolastico Provinciale per la Provincia di Roma, in persona del Dir. Gen. Pro tempore**, (c.f. 80190390585), con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, sita in Lecce alla via F. Rubichi n. 39.

**E NEI CONFRONTI**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

Di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali e nazionali) del personale docente di ruolo (fase B e C) per la scuola secondaria di primo grado – posto sostegno e per la classe di concorso A345, in particolare di quelli assegnati negli ambiti territoriali della regione Puglia, *in primis* quelli della Provincia di Lecce, indicati nella domanda di mobilità dalla ricorrente ai primi posti dell'ordine di gradimento per il trasferimento sull'istituzione scolastica, che in virtù della corretta applicazione della regola della scansione temporale delle fasi di mobilità in base ai requisiti temporali di arruolamento così come stabiliti dal C.C.N.I. dell'08.04.2016 e dall'O.M. n. 241 del 2016, verrebbero scavalcati dalla ricorrente nell'assegnazione della sede scolastica o dell'ambito.

**-RESISTENTI-**

**AVENTE AD OGGETTO**

l'accertamento della violazione di legge e/o della commissione di errori da parte delle Amministrazioni convenute relativamente alla compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2016/2017 e, conseguentemente, del diritto della ricorrente all'assegnazione definitiva, per l'anno scolastico 2016/2017, nei soli ambiti territoriali della Regione Puglia esplicitamente indicati nella domanda di mobilità, con condanna delle amministrazioni convenute a rispettare l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella medesima domanda.

\*\*\*\*\*

**PREMESSO IN FATTO**

1. La ricorrente è stata inserita dal 2007 nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Lecce per scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso A345/A346 a seguito di abilitazione S.S.I.S. nonché per la classe di concorso AD00/AD02 a seguito di diploma di specializzazione sul sostegno. La docente ha maturato, rispettivamente, **punti 112** nelle cl. di conc. A346 e AD02 (scuola secondaria di secondo grado) mentre **punti 40** per la cl. di conc. A345 e AD00 (scuola secondaria di primo grado);
2. Con provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio del 02.09.2015, la prof.ssa Perrone è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

individuale di lavoro per un posto di sostegno minorati psico-fisici e per l'insegnamento della lingua straniera (inglese A345), nella provincia di Roma con decorrenza giuridica 01/09/2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio per n. 18 ore settimanali di lezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 CCNL del 29.11.2007, in quanto inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GAE) degli aspirati al ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. 107/2015, art. 1, comma 98, lett. b;

3. Pertanto in data 27.10.2015 la ricorrente stipulava con il Ministero il contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo per un posto di sostegno minorati psico-fisici e per l'insegnamento della lingua straniera (inglese A345), in scuola secondaria di primo grado con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2015 ed assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto comprensivo "Duilio Cambellotti" di Rocca Priora (RM) (**doc. n. 1**). La ricorrente ha tuttavia differito la presa di servizio essendo stata destinataria di nomina annuale da parte dell'USP di Lecce presso IISS Moccia di Nardò per la classe di concorso AD02 per l'a.s. 2015/2016. In tale Istituto la docente ha effettuato l'anno di prova e formazione, come richiesto per legge, con esito positivo in quanto su materia affine a quella della classe di immissione in ruolo secondo quanto previsto dal DM 850/2015;

4. Il Miur, Direzionale generale personale scolastico emetteva la nota prot. 9520, avente ad oggetto "*mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017: trasmissione dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016, dell'ordinanza ministeriale n. 244/2106 e del CCNL integrativo sottoscritto l'08.04.2016*", dando così il via alle operazioni di mobilità della scuola per l'a.s. 2016/2017, prevedendo un calendario specifico con le date entro le quali occorre presentare le relative domande;

5. In data 27.05.2016 la ricorrente presentava, quindi, domanda di mobilità territoriale per "assegnazione ambito a livello nazionale nella scuola secondaria di primo grado" relativo all'a.s. 2016/2017 per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nella fase B e C delle graduatorie ad esaurimento (GAE) **indicando prioritariamente l'Ambito Puglia 0018 Lecce e successivamente tutti i restanti ambiti della Provincia di**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

**Lecce** nonché quelli delle Province di Taranto, Brindisi, Bari e Foggia, ai sensi della l. 107/2015 del CCNI mobilità 2016/2017 e dell'ordinanza ministeriale 241/2016 (**doc. n. 2**);

6. In virtù della richiamata normativa e contrattazione, i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi della legge 107/2015 (fase C provenienti da GAE), concorrevano ai trasferimenti territoriali in ambito nazionale, manifestando le preferenze territoriali in ordine di precedenza; pertanto la ricorrente, nella parte relativa a “PREFERENZE TERRITORIALI” della propria domanda di mobilità, nelle 100 possibili indicazioni in ordine di preferenza, ha indicato ai primi posti di assegnazione, nell'ordine:

PRIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0018

SECONDA preferenza: PUGLIA AMBITO 0017

TERZA preferenza: PUGLIA AMBITO 0019

QUARTA preferenza: PUGLIA AMBITO 0020

QUINTA preferenza: PUGLIA AMBITO 0011

SESTA preferenza: PUGLIA AMBITO 0012

SETTIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0001

OTTAVA preferenza: PUGLIA AMBITO 0002;

NONA preferenza: PUGLIA AMBITO 0003;

DECIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0004;

UNDICESIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0005

DODICESIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0006;

TREDICESIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0007;

QUATTORDICESIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0008;

QUINDICESIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0009;

SEDICESIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0021;

DICIASETTESIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0022;

DICIOTTESIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0023;

VENTUNESIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0010;

VENTIDUESIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0013;

VENTITRESIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0014;

VENTIQUATTRESIMA preferenza: PUGLIA AMBITO 0015;



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

7. Con comunicazione del 28.06.2016, recante lettera di notifica per l'assegnazione ambito nazionale (**doc. n. 3**), il Miur riconosceva immotivatamente **soltanto 26 punti** (di cui 17 per punteggio base, 3 per punteggio aggiuntivo per sostegno oltre 6 per punteggio aggiuntivo per ricongiungimento familiare) a fronte della titolarità di **ben 40 punti** riconosciuti nella GAE per la cl. di conc. A345 e AD00 (**doc. n. 4**).

8. In 23.08.2016, la ricorrente veniva ingiustamente assegnata presso l'ambito 0011 Lazio – tipologia posto di sostegno e di lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado “I.C. Cena” di Cerveteri (RM), **indicato nella domanda di mobilità** come 30sima preferenza! (**doc. n. 5**);

9. A riguardo occorre evidenziare sin da ora che, analizzando nel dettaglio la graduatoria di mobilità a livello nazionale per l'a.s. 2016/7 scuola secondaria di primo grado (**doc. n. 6**), si evince agevolmente il nominativo degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente dalla graduatoria di mobilità ossia **solo 26 punti**, oltre che un'età anagrafica inferiore, hanno ottenuto assegnazione definitiva in una scuola secondaria di primo grado facente parte degli ambiti preferenza ricadenti nella regione Puglia e scelti dalla prof.ssa Perrone per le esigenze di ricongiungimento familiare; il tutto con chiara ed evidente lesione dei diritti dell'odierna istante per le ragioni di cui *infra*.

Trattasi delle seguenti docenti di seguito indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

**AMBITO PUGLIA 0020**

- prof.ssa Musarò Silvia, nata il 28.10.1979- punti 18: EH;

- prof.ssa Galati Laura, nata il 26.06.1978 – punti 24: EH;

**AMBITO PUGLIA 0012**

- prof.ssa Greco Concetta, nata l'01.08.1977 - punti 25: EH;

**AMBITO PUGLIA 0008**

- prof.ssa Geminale Raffaella, nata il 14.04.1980: punti 15: EH;

- prof.ssa Luna Annalisa Cecilia, nata il 17.06.1972: punti 15: A345;

- prof. Salvemini Maurizio, nato il 17.06.1980: punti 19: A345;

- prof.ssa Saponaro Simona Valeria, nata il 18.12.1979: punti 22: EH;

- prof.ssa Sotgiu Vanessa, nata il 02.08.1981: punti 25: EH;





**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvvsaponarocarmela@legalmail.it

**AMBITO PUGLIA 0009**

- prof. Divincenzo Antonio Michele, nato l'11.04.1979: punti 25: EH;

**AMBITO PUGLIA 0021**

- prof.ssa Mattiello Giuliana, nata il 20.12.1961: punti 15: A345;
- prof.ssa Muolo Rosa, nata l'08.07.1980: punti 22: EH;
- prof.ssa Sasso Anna, nato l'08.07.1962: punti 13: A345;
- prof.ssa Bleve Maria Donata, nata il 05.09.1964: punti 9: A345;
- prof.ssa De Santis Annamaria Rita, nata il 09.04.1963: punti 15: A345;
- prof.ssa Destratis Tiziana, nata il 04.12.1972: punti 26: EH;

**AMBITO PUGLIA 0022**

- prof.ssa Magnifico Antonella, nata il 06.02.1979: punti 7: A345;
- prof.ssa Rotondo Giovanna, nata il 27.04.1965: punti 15: A345;
- prof.ssa Rainò Paola, nata il 30.06.1961: punti 21: A345;
- prof.ssa Canotto Monica, nata l'08.01.1977: punti 11: A345;
- prof.ssa Rizzo Antonietta, nata il 12.06.1960: punti 21: A345;
- prof.ssa Carrozzo Paola, nata il 21.08.1963: punti 21: A345;

**AMBITO PUGLIA 0010**

- prof.ssa Sestito Stefania, nata il 04.01.1971: punti 11: A345;
- prof.ssa Gasparre Anna, nata il 15.09.1978: punti 19: A345;
- prof. Iritano Cesare, nato il 26.09.1981: punti 15: EH;
- prof.ssa Montefusco Addolorata, nata il 03.04.1976: punti 16: A345;

**AMBITO PUGLIA 0015**

- prof.ssa Guglielmi Anna Lucia, nata il 24.01.1967: punti 15: A345;

**10.** In data 26.08.2016 la prof.ssa Perrone presentava domanda di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di primo e secondo grado a.s. 2016/2017 per la provincia di Lecce (**doc. n. 7 e 8**) in ragione delle precedenze ivi previste per il sostegno e per il ricongiungimento con familiare *ex* art. 8 C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni per a.s. 2016/2017, siglato il 15.06.2016;

**11.** Con provvedimento del 19.09.2016 (decreto n. 11975) alla ricorrente veniva assegnato posto sost. minorati psico-fisici (AD00) presso la Scuola secondaria di primo grado dell'I.C. di Casarano (Le) Polo 3 e Polo 2 (**doc. n. 9**);



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

12. La mancata destinazione della odierna ricorrente in alcuno degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità (cfr. doc. n. 2) e, nello specifico, ambito territoriale della provincia di LECCE, si appalesa ancor più illegittima anche in considerazione della necessità della ricorrente di assistere in maniera permanente e continuativa il proprio padre, sig. Perrone Raffaele, in quanto affetto dalle seguenti patologie: Diabete mellito con complicanze retiniche; arteriopatia arti inferiori con deficit deambulatorio tipo claudicatio intermittensipoacusia di grado lieve; cardiopatia ipertensiva e rettocolite ulcerosa; decadimento mentale di grado severo peggiorato nel corso degli anni, che gli rendono impossibile la deambulazione autonoma, lo privano della capacità di discernimento soprattutto in ragione dei frequenti sbalzi di umore e di perdita di memoria; che gli impediscono di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. In ragione di tale precaria situazione la ricorrente è stata nominata in via definitiva amministratrice di sostegno dall'Ecc.mo Trib. di Lecce (r.g. 2657/2016 – udienza 13.10.2016), in quanto unica parente più prossima in grado di potersi occupare del padre. **Pertanto, la mancata assegnazione definitiva nella provincia di Lecce e/o negli ambiti vicini più pregiudica ancor più la ricorrente impedendole di prestare assistenza continua al sig. Perrone Raffaele** anche nello svolgimento di banali attività quotidiane.

\*\*\*\*\*

**RILEVATO IN DIRITTO**

**§ Sulla giurisdizione del giudice ordinario**

Preliminarmente si rileva la sussistenza della giurisdizione dell'adito Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro *ex art. 413, comma 5, c.p.c.*, dato l'odierno oggetto del contendere inerente il rapporto privatizzato alle dipendenze della P.A.

In effetti, come da decisione del Consiglio di Stato n. 3415 del 07.07.2015: *“la natura gestionale privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo, o, comunque, una situazione di natura privatistica che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere correttamente collocato al suo interno. Sulle relative*



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

*controversie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (D.lgs. n. 165/2001)” (conf. Sent. C.d.S. n. 3413/15). Nello specifico, “la giurisprudenza amministrativa ed ordinaria è concorde nel ritenere che la fase relativa all’inserimento, formazione ed aggiornamento delle graduatorie non integra una fase amministrativa assimilabile ad una procedura concorsuale, in quanto vengono in rilievo soggetti che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della partecipazione a concorso. La giurisdizione, in relazione a tale tipologie di controversie, appartiene al Giudice ordinario” (così, Sent. C.d.S. n. 5710/2015).*

Tale principio trova granitica conferma nella giurisprudenza di legittimità, con sentenza Cass. SS.UU. n. 20453/2014, che rimarca l’attribuzione al g.o. delle controversie attinenti ad atti ricompresi in determinazioni della p.a. assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato inquadrabili nell’ambito di tutela dei diritti soggettivi.

Nel caso di specie si discute in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti (quale è la prof.ssa Perrone in GAE) in graduatoria per i quali si esclude la configurabilità di una procedura concorsuale – attribuita alla cognizione del giudice amministrativo – per l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori. Si tratta, piuttosto, di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, sulla base di una pregressa partecipazione a concorso in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili a seguito della già avvenuta instaurazione di un rapporto privatistico di pubblico impiego, che trova fonte e regolamento in nome di legge e contrattazione collettiva: d.lgs. n. 165/2001, legge 107/2015, O.M. n. 241/2016, C.C.N.L. del Comparto Scuola 2006-2009 e C.C.N.I. sulla mobilità per l’a.s. 2016/2017 dell’08.04.2016.

\*\*\*\*\*

**§ Sulla competenza territoriale del giudice ordinario di Lecce**

Sempre in via preliminare, al solo fine di evitare sterili eccezioni di incompetenza territoriale dell’Ecc.mo Giudice adito, la scrivente difesa rileva che la prof.ssa Perrone Loredana Antonietta, a seguito del provvedimento di assegnazione provvisoria del 19.09.2016, presta servizio a far data dal 01.09.2016 nel Polo 3 + Polo 2 di Casarano, tipologia posto AD00, scuola secondaria di primo grado. Ne consegue che ai sensi e



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

per gli effetti dell'art. 413, co. 5, c.p.c., competente a conoscere del presente giudizio è il Tribunale di Lecce in quanto, nel caso di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., la competenza territoriale è attribuita al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente "è addetto al momento della proposizione della domanda giudiziale".

\*\*\*\*\*

**DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER EFFETTO DELL'O.M. 241/2016 E DEL C.C.N.I. sulla mobilità a.s. 2016/2017 dell'08.04.2016. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO.**

La fondatezza della domanda rileva, in punto di diritto, sulla scorta delle seguenti motivazioni.

**1. Con C.C.N.I. sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 datato 08.04.2016 e della relativa Ordinanza ministeriale n. 241/2016, il MIUR ha disatteso le legittime aspettative della ricorrente nascenti dall'art. 1, comma 108, legge 107/2015 relativamente alla disciplina sulla mobilità, tanto ai fini dell'assegnazione della sede definitiva quanto di quella provvisoria di servizio, che non prevedeva alcuna disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, provenienti dalle Graduatorie di Merito (G.M.) del concorso 2012 e quelli, come la deducente, proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE).**

Infatti, l'art. 1 comma 108, terzo periodo della legge n. 107/2015, a proposito della mobilità docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell' art. 1, comma 98, lett. b e c, statuisce che "(...) *successivamente i docenti di cui al comma 96, lett. b, assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b e c, ed assegnati su sede provvisoria per l'a.s. 2015/2016, partecipano per l'a.s. 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale*"; peraltro, e non a caso, tale previsione normativa garantisce sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (indipendentemente dalla graduatoria di provenienza) **parità di trattamento nelle operazioni di assegnazione definitive.**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

Non era, quindi, prevista, in ordine alla assegnazione della sede definitiva alcuna disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 98 lett. b e c) e quindi: tra quelli di cui all'art. 1 comma 96 lett. a) provenienti dalle G.M. del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lett. b) provenienti dalle GAE.

**Invece, l'Ordinanza Ministeriale (O.M.) n. 241 dell'08.04.2016, che ha dato attuazione al C.C.N.I. di pari data, ha introdotto una illegittima disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 prevedendo fasi (o sotto fasi) distinte e progressive all'interno delle quali collocare in maniera distinta i vari docenti a seconda della graduatoria di provenienza e privilegiando i docenti provenienti da G.M. concorso 2012 ai danni di quelli provenienti da GAE.**

All'art. 6 del C.C.N.I. del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sotto fase 3), indicata come FASE B della mobilità, si legge che “*gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da FASI B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti dalle G.M. del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti delle province*”, mentre per gli “*assunti nell'a.s. 2015/2016 da FASI B e C del piano assunzionale 2015/2016 proveniente da GAE*” viene riservata la c.d. FASE C, prevedendosi che costoro “*parteciperanno a mobilità territoriale*”, su tutto il territorio nazionale.

**In tal modo, di fatto, solo ai primi (provenienti da G.M. concorso 2012) è assicurata e/o, comunque, privilegiata la scelta su posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale (ossia la provincia di provenienza), a differenza dei secondi (inseriti nella GAE) costretti ad esprimere preferenze in 100 ambiti territoriali a livello nazionale: così prevedendo, i docenti da GAE, di fatto, concorrono nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata ai docenti da G.M., indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità! Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino: a) le posizioni di chi era collocato nelle GAE da molto tempo (come la ricorrente), rispetto a coloro collocati nelle G.M. concorso 2012, che in gran parte sono neolaureati, senza esperienza di insegnamento e senza, quindi, rilevante punteggio; b) la circostanza che la G.M. concorso 2012 è di tipo regionale e non provinciale, come la GAE.**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

In altri termini, appare di tutta evidenza come al più l'assegnazione definitiva nella prima provincia di preferenza indicata nella domanda di mobilità sarebbe dovuta spettare primariamente ai docenti di GAE.

**1.1.** Ulteriore pregiudizio a danno dei docenti provenienti dalle GAE si riscontra nel C.C.N.I. per la mobilità a.s. 2016/2017 dell'08.04.2016 e, in particolare, all'art. 6 (rubricato FASI DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI), nel quale si prevedono i trasferimenti del personale docente della scuola per a.s. 2016/2017 in quattro fasi (e relative sotto fasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D (distinguendo i docenti già assunti alla data 2014/2015 da quelli neo assunti alla data 2015/2016 e, tra questi ultimi, distinguendo tra quelli assunti in base alla vecchia normativa da quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015 e, tra questi, a loro volta, tra i docenti che provengono dalle G.M. del concorso 2012 e quelli che provengono dalle GAE).

Pertanto, l'art. 6 (su richiamato) statuisce quanto segue:

*“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in 4 distinte fasi:*

**FASE A**

*1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.*

*Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.*

*2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.*

*Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.*

**FASE B**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvvsaponarocarmela@legalmail.it

1. *Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia*
2. *gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.*

**FASE C**

1. *Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;*

**FASE D**

1. *Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*
2. *Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1*



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

*3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30".*

In sostanza, in base alla normativa contrattuale su richiamata, si rinvencono 4 distinte fasi di trasferimento di seguito indicate:

a) **La FASE A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciale.** Questa fase comprende l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 ed i neo assunti 2015/2016 nelle fasi 0 ed A.

b) **La FASE B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro 2014/2015 e l'assegnazione della sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. concorso 2012 assunti in fase B e C.** Questa fase, nel C.C.N.I. e nell'O.M. 241/2016, prevede (in violazione dell'art. 1 comma 108 - primo e secondo periodo - della l. 107/2015), **la titolarità su scuola** e non solo su ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo scelto. Nel contempo, prevede (sempre in violazione dell'art. 1, comma 108, l. 107/2015), **per i docenti neo assunti nelle fasi B e C, proveniente dalle G.M. concorso 2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione in titolarità su ambito.**

c) **La FASE C dell'assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C.** Questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 della GAE in fase B e C.

d) **La FASE D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in fase 0 e A (sia da GAE che da G.M.) e docenti G.M./2012 assunti nella fase B e C.** Questa fase prevede, pur non essendo contemplata nell'art. 1, comma 108 (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/*bis*), della legge n. 107/2015 **il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito in via residuale rispetto alle fasi precedenti**, in deroga al





**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

vincolo triennale, **soltanto per i docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare i docenti GAE assunti nella fase B e C.**

Appare così evidente che la mobilità docenti 2016/2017 prevista nelle fasi B, C e D del CCNI si pone in contrasto con quanto, espressamente, previsto dall'art. 1, comma 108 della l. 107/2015. Tanto è vero che l'art. 1, comma 108, l. 107/2015 prevede che, per l'a.s. 2016/2017, i “*docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015*” partecipino, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, **per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale** e per tutti i posti vacanti dell'organico scolastico, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C della l. 107/2015.

Tale differente trattamento ha pregiudicato in maniera incisiva i docenti provenienti da GAE. A riguardo, infatti, tanto la norma contrattuale che l'O.M. 241/2016 introducono in merito alla fase B, C e D una deroga alla previsione legislativa che determina l'evidente disparità di trattamento in quanto per i docenti assunti nel 2014/2015 viene prevista una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito a danno dei docenti assunto nell'a.s. 2015/2016. Invero la norma del C.C.N.I. ha indotto i docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 a presentare la domanda di mobilità con la possibilità, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola e non invece su ambito nazionale.

Diversamente, nel rispetto della l. 107/2015, i docenti assunti nel 2014/2015 – titolari di scuola in altra provincia – difficilmente avrebbero presentato domanda per trasferimento su solo ambito, non avendo certezza alcuna della destinazione e trovandosi nella pregiudizievole condizione di dover concorrere con altri docenti dello stesso ambito per la titolarità.

All'uopo, infatti, si richiama l'art. 1, comma 108, l. 107/2015 che non prevede **alcuna distinzione tra docenti assunti nel 2015/2016 indipendentemente dalla graduatoria di provenienza** (se da G.M. o da GAE), consentendo a tutti la mobilità interprovinciale a parità di trattamento.



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

Evidenti sono, pertanto, le discriminazioni che la mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 ha determinato nel comparto scuola con l'o.m. 241/2016 e relativo C.C.N.I. mobilità 2016/2017 derogando illegittimamente alla l. 107/2015.

**Tale deroga, pertanto, risulta gravemente illegittima ed irragionevole anche alla luce del comma 196 del citato art.1 L. 107/2015 che espressamente rende inefficaci tutte le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto in tale norma primaria.** Sul punto, sembra superfluo e pleonastico richiamare i principi generali del diritto in materia di gerarchia tra fonti del diritto sul divieto assoluto di deroga di una fonte secondaria – come è una ordinanza ministeriale – rispetto ad una norma di legge di grado superiore.

Al quadro così delineato, si aggiunge l'art. 397 del D.Lgs n. 297/1994, in merito al reclutamento del personale scolastico, che, al secondo comma, statuisce che: *“I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”*.

Tale disposizione non è stata abrogata dalla L. 107/2015 e pertanto, in applicazione di tale articolo, si impone la **natura provinciale dei ruoli** del personale docente e non su ambiti nazionali, come, invece verificatosi con l'ordinanza ministeriale, qui contestata.

La situazione così delineata ha gravemente danneggiato la prof.ssa Perrone – iscritta nella GAE e ricadente nella FASE C della l. 107/2015 ma non è comprensibile in quale FASE mobilità (se B, C o D) del CCNI rientri - la quale, avendo chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della provincia di Lecce con **un punteggio superiore** ai docenti assunti nello stesso a.s. 2014/2015 dalle G.M. concorso 2012, è stata pregiudicata nella scelta di tale ambito a vantaggio appunto di questi ultimi!

**Tanto ha altresì determinato un'ulteriore conseguenza lesiva dei diritti della ricorrente: in assenza di posti disponibili nella provincia di Lecce o comunque nella Regione Puglia (senza nemmeno comprendere per carenza assoluta di trasparenza le relative modalità su cui si è fondata l'individuazione delle sedi definitive per gli altri docenti), la prof.ssa Perrone è stata costretta a concorrere**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvvsaponarocarmela@legalmail.it

**a livello nazionale e addirittura a vedersi assegnata una sede indicata nella propria domanda di mobilità alla 30esima posizione - ossia la sede definitiva nell'Ambito territoriale 0011 Lazio - invece che, come di diritto, nell'Ambito territoriale di Lecce e/o vicini.**

Così facendo, il Ministero resistente ha attuato l'illegittima disparità di trattamento tra docenti appartenenti a graduatorie diverse - che, come detto, non trova riscontro nella legge n.107/2015 - e non ha effettuato, in modo oggettivo ed imparziale, un esame comparativo degli interessi coinvolti e tenuto conto dei conseguenti risultati, violando altresì uno dei principi cardine dell'azione amministrativa sancito dalla Costituzione cui la P.a. deve attenersi anche nel procedimento di mobilità. Infatti, "Il diretto collegamento con l'interesse pubblico al corretto espletamento del procedimento, che è espressione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 cost., non è riferito solo alle procedure concorsuali per nuove assunzioni, ma spiega un'influenza assoluta anche in relazione alle altre attività di scelta del personale, strutturate secondo moduli paraconcorsuali, o comunque articolate nella valutazione contestuale di diversi aspiranti al posto" (Cons. St., sez. IV, 20/09/2012, n. 5044).

Del resto, recentemente il Tar Lazio – investito della questione di legittimità anche costituzionale dell'O.M. n. 241/2016 e della l. 107/2015 – ha espressamente disposto, con le ordinanze n. 3588, n. 3589 e n. 4720, la sospensione cautelare dell'Ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale docente, a seguito dei vari ricorsi presentati da numerosi docenti, in analoga posizione alla odierna ricorrente.

Allo stesso modo, anche i Giudice del Lavoro di varie parti di Italia, investiti della medesima questione sollevata con il presente ricorso, si sono pronunciati a favore dei ricorrenti assegnando in via cautelare la prima sede di preferenza scelta nelle domande di mobilità. A tal proposito si rimanda a:

**Trib. Lecce**, ord. n. 44352 del 20.10.2016 (**doc. n. 10**), **Trib. Taranto**, ord. n. 8749 del 20.09.2016 (**doc. n. 11**), **Trib. Brindisi**, ord. 11.10.2016 (**doc. n. 12**); **Trib. Trani**, ord. N. 28744 del 16.09.2016 (**doc. n. 13**); **Trib. Brindisi**, ord. n. 19063 del 12.10.2016 (**doc. n. 14**); **Trib. Brindisi**, ord. n. 19060 del 12.10.2016 (**doc. n. 15**); **Trib. Lecce**, ord. n. 50988 del 24.11.2016 (**doc. n. 16**); **Trib. Napoli**, ord. del 31.10.2016 (**doc. n. 17**); **Trib. Crotone**, ord. n. 11392-2016 del 28 ottobre 2016 (**doc.**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

**n. 18); Trib. Vicenza**, ord. n. 5668-2016 del 12 novembre 2016 (**doc. n. 19**); **Trib. Como**, ord. del 19.12.2016 (**doc. n. 20**); **Trib. Lecce**, ord. del 21.12.2016 (**doc. n. 21**); **Trib. Pavia**, ord. n. 4937 del 14.12.2016 (**doc. n. 22**); **Trib. Ravenna** n. 3683 del 15.11.2016 (**doc. n. 23**); **Trib. Venezia**, ord. n. 6962 del 24.11.2016 (**doc. n. 24**).

Nel caso di specie, la prof.ssa Perrone Antonietta Loredana ha ottenuto l'assegnazione definitiva, nell'Ambito 0011 Lazio, sulla base di una normativa secondaria illegittima e discriminatoria, secondo criteri poco chiari e secondo il funzionamento di un **algoritmo** utilizzato dal Ministero per effettuare i trasferimenti di tutto il personale scolastico, anche in contrasto con quanto sancito dalla L. n. 5/2005 sulla correttezza dell'azione amministrativa nonché dall'art. 97 della Costituzione a garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

**L'operatività di tale algoritmo ha determinato evidenti discriminazioni in danno della ricorrente nonché lesione ai propri diritti, attribuendo ambiti territoriali della Regione Puglia - dalla stessa scelti in ordine di preferenza nella propria domanda di mobilità - a docenti con punteggio e/o con età anagrafica inferiore.**

Al riguardo, infatti, tutte le operazioni di assegnazione e di mobilità inerenti al comparto scuola sono avvenute per mezzo di un sistema informatico, *rectius* un algoritmo, predisposto dal Ministero che non ha neanche tenuto conto dei criteri sanciti nel contratto collettivo nazionale integrativo riguardo al rispetto del punteggio e all'ordine di preferenza.

L'inosservanza di tali criteri ad opera dell'algoritmo ha determinato ulteriori errori; tra essi, ad esempio, l'impossibilità per molti docenti di essere trasferiti in posti vacanti afferenti a precisi ambiti territoriali per i quali avevano fatto domanda e che, dopo le operazioni di mobilità, sono rimasti ugualmente vacanti (sic!) o addirittura assegnati a docenti di fasi successive; o, ancora, macroscopici errori nell'applicazione della regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito: in altri termini, l'algoritmo - anziché assegnare il primo ambito/scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili (privilegiando in tal modo la scelta effettuata nella domanda di



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

mobilità presentata dal docente) ha assegnato, tra quelli indicati nella domanda di mobilità dal docente, un ambito successivo (o **addirittura indicato alla 30esima posizione**, come nel caso della deducente!), ricorrendo a criteri difficilmente interpretabili. Ulteriore dimostrazione della ingannevole operatività dell'algoritmo è l'avvenuta assegnazione degli ambiti nazionali in fase B e C del C.C.N.I. senza rispettare il punteggio attribuito ai docenti in graduatoria di mobilità determinando l'irragionevole assegnazione dell'ambito scelto ad altri docenti, appartenenti alla stessa fase, con punteggio inferiore (**tanto ricorrere esattamente nel caso de quo**).

Le situazioni innanzi descritte, ulteriormente aggravate dalla **mancata pubblicazione da parte del MIUR delle graduatorie pubbliche per l'a.s. 2015/2016** (che non ha consentito alle docenti di valutare se presentare o meno la domanda di mobilità nelle scadenze pattuite) e per cui la ricorrente ha presentato giudizio innanzi al Tar Roma (r.g. 10755/2016, udienza di discussione al 17.01.2017), denotano la scarsa trasparenza della P.A. resistente nelle procedure di mobilità, con evidente violazione dei principi cardine dell'azione amministrativa oltre che della buona fede e correttezza ex artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. (regole generali che devono guidare anche l'operato della p.a.).

**Sulla scorta delle considerazioni innanzi svolte, è lapalissiana la lesione del diritto soggettivo della docente Perrone Antonietta Loredana essendole preclusa la mobilità interprovinciale sugli ambiti territoriali della Regione Puglia e, principalmente, sull'ambito territoriale di Lecce, riservata ai docenti delle G.M. concorso 2012 ed anche a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente appartenenti alla GAE di stessa fase C.**

\*\*\*\*\*

**PREGIUDIZI CONSEGUENTI ALLA MANCATA ASSEGNAZIONE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE E/O AMBITI VICINIORI.**

Come innanzi già specificato, l'erronea applicazione dell'assegnazione dei posti mediante violazione della regola contrattuale dell'articolazione temporale delle fasi - prima i docenti della FASE A (provinciale), poi quelli della FASE B (interprovinciali), quindi della FASE C (quindi immessi in ruolo con la fase b e c del piano straordinario



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

della l. 107/2015), ed infine FASE D (assunti nel 2015/2016 da fase O/A e dalle fasi b e c da concorso) – ha già determinato un grave pregiudizio alla ricorrente in quanto non le ha consentito di ottenere il trasferimento su un’istituzione scolastica indicata espressamente tra gli ambiti in ordine di prima preferenza nella domanda di mobilità. In tal modo la docente – stante il vincolo di durata triennale disciplinato dalla l. 107/2015 – non potrà più ottenere la titolarità su scuola negli ambiti scelti nella domanda di mobilità, definitivamente persa, a causa della violazione da parte della amministrazioni resistenti delle regole contrattuali sulla mobilità e degli errori commessi dalle stesse nell’esecuzione dei movimenti interprovinciali/nazionali (danno imminente, grave ed irreparabile).

Il pregiudizio che consegue all’illegittimo trasferimento presso la sede assegnata 0011 Lazio determina l’impossibilità da parte della ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia ovvero in una sede non eccessivamente distante da cui discende altresì il grave danno morale ed esistenziale nonché professionale e di immagine e per perdita di chance (v. Cass. civ., n. 14443 del 2000), per impoverimento della capacità professionale acquisita, come naturalmente connaturata al contesto ambientale e lavorativo, per mancata continuità scolastica (anche a discapito degli alunni).

Nel caso di specie, tali pregiudizi per caratteristiche, durata e gravità sono tali da frustrate e travolgere, insieme al diritto a veder riconosciuto il proprio merito con la valorizzazione dell’anzianità di servizio acquisita e spendibile nelle procedure di mobilità, anche le ragionevoli aspettative di realizzazione professionale e personale nel luogo di elezione. A tanto aggiungasi che attualmente la c.d. “mobilità straordinaria” (da ambito territoriale ad ambito territoriale) è prevista solo per l’a.s. 2016/2017, in deroga al vincolo triennale, e su tutti i posti vacanti del c.d. organico dell’autonomia (che include posti aggiuntivi per migliorare l’offerta formativa). Difatti, poiché con il piano straordinario di assunzioni il Legislatore della “buona scuola” (sic!) ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà praticamente impossibile ottenere il trasferimento da fuori provincia (tipologia di trasferimento sono di norma destinati l’equivalente di un quarto dei posti disponibili).

E comunque l’esercizio della mobilità non potrebbe avvenire nel caso della ricorrente



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

da una scuola ad un'altra avendo la stessa, in seguito alle ingiustizie commesse dal MIUR, irrimediabilmente perso la titolarità su scuola nell'ambito scelto di luogo di residenza. Situazione che se si cristallizzasse potrebbe essere non più modificabile.

Il pregiudizio *subiundo* dalla ricorrente si concretizza drammaticamente proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente precluso il diritto ad ottenere una delle sedi ricadenti nella Provincia di Lecce o ad essa viciniori, come spettante in base al punteggio e alla fase di mobilità, di perdere definitivamente la titolarità su scuola e di non poter azionare la richiesta di mobilità per un triennio per rientrare nella provincia di ricongiungimento, dovendosi accollare costi economici quotidiani ed enormi sacrifici morali nell'esercizio dei doveri familiari, ivi incluso quello di dover assistere quotidianamente il proprio padre, affetto da gravi patologie indicate nella premessa in fatto. Infatti, l'effettivo trasferimento presso la sede definitiva di assegnazione nell'ambito 0011 Lazio, per lo svolgimento della propria attività di docenza, costituirebbe grave pregiudizio per le seguenti ragioni:

a) **difficoltà logistiche** dovute alla grande distanza dalla propria abitazione e dai propri affetti, giacché il trasferimento le imporrebbe di stabilizzarsi nel Lazio definitivamente;

b) **gravi disagi e ed insostenibili esborsi economici.**

La ricorrente, infatti, non percepisce redditi diversi dallo stipendio scolastico che le possano consentire: i) di locare un immobile nel Lazio e sostenere le spese ordinarie del vivere quotidiano; ii) di recarsi continuamente in Puglia per assistere il padre e per occuparsi di ogni sua quotidiana esigenza; iii) di continuare a contribuire, assieme al marito, al mantenimento della famiglia;

c) **nessità di assistere in maniera continuativa il padre per le gravi patologie di cui risulta affetto e bisognoso di cure assidue**, in qualità di sua amministratrice di sostegno dacché unico membro della famiglia in grado di potergli prestare idonea assistenza.

Da ultimo, non potrà sfuggire che spetta al giudice adito tutelare l'interesse pubblicistico di ogni graduatoria, non solo, per evitare il pregiudizio di ogni singolo aspirante docente, ma anche per fornire il sigillo sulla correttezza e regolarità ad un provvedimento che incide su interessi pubblici primari, quali la didattica e la



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

formazione degli alunni. Per altro verso, non è giustificabile che l'assegnazione dell'ambito nell'aberrazione dell'algoritmo che l'ha disposta illegittimamente, espliciti effetti lesivi nei confronti della ricorrente, costretta a ricorrere alla giustizia per il riconoscimento di diritti soggettivi e per tutelarsi avverso un pregiudizio grave ed irreparabile quale lo scavalco ad opera di docenti con punteggio ed età anagrafica inferiore al proprio e/o provenienti da fase successiva di mobilità.

**Per tutte le ragioni di cui innanzi, la deducente ha accuratamente indicato nelle prime posizioni della domanda di mobilità le sedi ricadenti nell'ambito territoriale di Lecce!!!**

\* \* \*

Ciò premesso e ritenuto, la ricorrente **Perrone Antonietta Loredana**, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa,

**CHIEDE**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione di udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c., in accoglimento della domanda e previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, così provvedere:

- 1) **dichiarare** l'illegittimità della mancata assegnazione definitiva della ricorrente all'Ambito Territoriale 0018 Puglia, prov. Lecce, ovvero in uno degli altri ambiti vicini alla Provincia di Lecce ovvero in uno degli ambiti non distanti oltre 100 km dal luogo di residenza della ricorrente come indicati nella domanda di mobilità, per l'evidente disparità di trattamento perpetrata dalla O.M. 241/2016, in applicazione del C.C.N.I. dell'08.04.2016 ma in violazione della legge 107/2015 nonché per gli errori commessi da parte delle amministrazioni convenute nella compilazione delle graduatorie definitive sulla mobilità nell'a.s. 2016/2017;
- 2) e, per l'effetto, **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente all'assegnazione definitiva per l'a.s. 2016/2017, nell'ambito Territoriale 0018 Puglia, prov. Lecce, ovvero in uno degli altri ambiti vicini alla Provincia di Lecce ovvero in uno degli ambiti non distanti oltre 100 km dal luogo di residenza della ricorrente, come indicati nella domanda di mobilità presentata dalla deducente nel medesimo ordine di preferenza;





**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

- 3) conseguentemente, **ordinare** alle amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di provvedere in tal senso a tutela del diritto soggettivo della prof.ssa Perrone Antonietta Loredana assegnandola in via definitiva in organico in una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale 0018 Puglia, prov. Lecce, ovvero in uno degli altri ambiti vicini alla Provincia di Lecce ovvero in uno degli ambiti non distanti oltre 100 km dal luogo di residenza della ricorrente, secondo l'ordine di preferenza nella domanda di mobilità;
- 4) **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e *subendi* quali conseguenza immediata e diretta dell'errata assegnazione e, conseguentemente, **condannare** le amministrazioni le amministrazioni convenute al pagamento dei relativi danni, tutti subiti e *subendi*;
- 5) con vittoria di spese e competenze professionali.

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'assegnazione della ricorrente in ambiti indicati come preferiti in via graduata nella domanda di mobilità presentata nell'a.s. 2016/2017, in particolare, ambito 0018 PUGLIA Lecce come prima preferenza, e gli altri ambiti vicini allo stesso.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati interessati dalle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017 (provenienti da G.M. concorso 2012 e da GAE) nonché dell'impossibilità del ricorrente a conoscere la residenza degli stessi ai quali notificare il presente atto, unita alla possibile dilatazione dei tempi dell'odierno giudizio,

Voglia all'Ill.mo Tribunale adito,

**autorizzare** la notifica ai suddetti controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).

\*\*\*

*Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro è di valore indeterminabile e non è sottoposta*



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)  
Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

*alla corresponsione del medesimo in quanto proposta da soggetto con reddito inferiore a quello minimo previsto dalla legge, così come da allegata autodichiarazione.*

Si producono i documenti come da separato indice.

*Salvis iuribus.*

Galatina-Lecce, 03 gennaio 2017

Avv. Maria F. V. della Corte      Avv. Nunzia Ciarfera      Avv. C. A. Saponaro”  
**(doc. n. 25);**

\*\*\*\*\*

II. Il procedimento, iscritto a ruolo in data 10.01.2017, assumeva n. 45/2017 R.G. del Tribunale Ordinario di Lecce, sez. Lavoro e veniva assegnato al Giudice dr. Buccheri;

III. Con memoria depositata in data 07.06.2017 si costituivano in giudizio i resistenti eccependo preliminarmente la genericità dei motivi di ricorso e contestando, nel merito, in fatto e in diritto, gli avversi assunti;

IV. All'udienza del 20.06.2017 il Giudice dr. Buccheri, rilevata d'ufficio l'eccezione preliminare di incompetenza in favore del Tribunale odiernamente adito, invitava i difensori costituiti a discutere sulla suddetta eccezione;

V. Nel verbale di udienza entrambe le parti processuali **concordavano** sulla competenza territoriale del Tribunale di Lecce, correttamente adito dalla ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 413, co. 5, c.p.c. e per giurisprudenza sedimentata (*ex plurimis* Cass. Civ., 10499/2015; Cass. Civ., sez. lav., 15 ottobre 2007, n. 21562), in ragione dell'avvenuta assegnazione provvisoria a far data dal 01.09.2016 della docente Perrone presso il Polo 3 + Polo 2 di Casarano, tipologia posto AD00, scuola secondaria di primo grado, ove tuttora presta servizio;

VI. il Giudice, con ordinanza apposta in calce al verbale di prima udienza n. cron. 29074/2017 del 20.06.2017, si dichiarava incompetente a favore del Tribunale di Civitavecchia, in funzione di Giudice del Lavoro, e concedeva alle parti il termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio (**doc. n. 26**);

\*\*\*\*\*

**RILEVATO ULTERIORMENTE IN DIRITTO**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvvsaponarocarmela@legalmail.it

## **I. VIOLAZIONE DEL CRITERIO MERITOCRATICO E DEL PUNTEGGIO**

La scrivente difesa rimarca che l'ordine con cui vengono esaminate le richieste delle docenti nelle operazioni di mobilità, per espressa previsione delle tabelle di valutazione allegate al CCNI, è (e resta) il criterio del punteggio più alto per tutte le seguenti ragioni. Il riferimento normativo in materia è l'art. 6 C.C.N.I. mobilità 2016/2017 dell'08.04.2016 che, al comma 1 disciplina "le fasi dei trasferimenti e dei passaggi". Più in dettaglio, il suddetto articolo, per la fase C, ossia per quella pacificamente in rilievo, prevede che: *"la mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza d'ufficio, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'Ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza."*

*Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avviene secondo l'ordine definito dall'allegato 1".*

L'allegato 1, in particolare, stabilisce sempre in relazione alla fase C che: *"l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

- a. Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)-2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*
- b1. Trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitore di disabile;*
- b2. Trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*
- c. Trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*
- d. Trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;*
- e. Trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.*



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvvsaponarocarmela@legalmail.it

*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.***

*I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la Tabella di vicinanza allegata alla prevista O.M. Qualora non vengano indicate tutte le province la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda sarà trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partite dalla provincia di nomina”.*

Orbene, dalla lettura dell'art. 6 C.C.N.I. e dell'Allegato 1, in sostanza, ai fini della mobilità i docenti devono avere espresso preferenze territoriali in base ad un ordine individuato nella domanda.

La disposizione generale di cui al citato art. 6 statuisce che la mobilità avviene secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, richiamando l'allegato 1 del medesimo contratto il quale conferma che, per ciascuna delle operazioni di mobilità, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI. **E L'ORDINE CON CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE DI CIASCUN DOCENTE NELL'AMBITO DI CIASCUNA PREFERENZA È DATA DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO** (sia consentito il richiamo a Trib. Lecce, ord. n. 50988/2016 “(..). *Dal quadro normativo così delineato, si ricava che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall'id quod plerumque accidit in materia di graduatorie concorsuali; gli aspiranti esprimono le preferenze, l'Amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio*”; negli stessi termini, *ex plurimis*, Trib. Pavia, sentenza nr. 54 del 24.02.2017 (Gala); Trib. Vicenza, ord. n. 5668/2016; Trib. Belluno, ordinanza collegiale di reclamo del 02.05.2017 rg. 6/2017; Trib. Lecce, ordinanza del 21.12.2016 rg. 12402/2016-1).

Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha esattamente indicato i nominativi di tutti quei docenti di stessa fase e/o di fase successiva e per la stessa classe di



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvvsaponarocarmela@legalmail.it

concorso (A043 e sostegno) che, pur avendo un punteggio inferiore ed età anagrafica inferiore alla sua, hanno ottenuto l'assegnazione in un ambito pugliese, ovvero nei primi ambiti richiesti dalla stessa.

Ne consegue, come affermato dal Tribunale di Venezia con provvedimento nr. 6962 del 24.11.2016, che una diversa interpretazione non può trovare alcun aggancio normativo se si considera che l'allegato al C.C.N.I. *“parla di approntamento di un ordine di graduatoria per ciascuna preferenza senza prevedere una aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il C.C.N.I. impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto, bensì l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio (con la precisazione che a parità di punteggio e preferenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica). Non si può del resto nascondere che operando nel modo qui contestato l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 cost., fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso. [...] Si rileva, infatti, in punto di onere di prova, che la ricorrente ha sufficientemente dimostrato, in relazione alla fase cautelare in discussione, che il suo punteggio le consentiva priorità nell'assegnazione dell'ambito Puglia 0001 rispetto ad altri docenti invece lì assegnati, per cui spettava semmai all'Amministrazione dare spiegazione di una deroga rispetto alla regola generale”.*



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

Di conseguenza, avallare il criterio secondo cui ai fini delle sedi di assegnazione varrebbe, ingiustamente ed erroneamente, solo il criterio dell'ordine di preferenze tra ambiti, indicati nella domanda di mobilità da ciascun docente, disattenderebbe non solo le regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali e di mobilità (che, invece tengono conto del punteggio) ma, per giunta, anche i principi sanciti dall'art. 97 della Cost. di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. (In tal senso, Trib. Venezia, sentenza n. 288 del 11.05.2017; Trib. Lanciano, sentenza n. 114 del 08.05.2017; Trib. Lanciano, sentenza n. 117 del 08.05.2017; Trib. Lanciano, sentenza n. 118 del 08.05.2017; Trib. Lanciano, sentenza n. 119 del 08.05.2017; Trib. Pavia, sentenza n. 104 del 21.03.2017; Trib. Milano, sentenza n. 848 del 23.03.2017; Trib. Foggia, sentenza n. 8933 del 21.12.2016; Trib. Monza, sentenza n. 88 del 23.02.2017; Trib. Ravenna, sentenza n. 14 del 24.01.2017; Trib. Lecce, ord. 44352 del 20.10.2016; Trib. Taranto, ord. del 10.01.2017; Trib. Taranto, ord. del 17.03.2017).

Non vi sono, pertanto, ragioni logico-giuridiche per disapplicare il criterio meritocratico (che cioè tiene conto del punteggio), che in generale opera in qualsiasi procedura concorsuale - anche quindi alla mobilità e risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione (v. Trib. Ravenna, nr. 3683 del 15.11.2016 e nr. 3684 del 16.11.2016; Trib. Foggia, nr. 8933 del 21.1.2.2016). *“Il C.C.N.I. impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali si intendono tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in terza o quindicesima o quarantacinquesima posizione è una preferenza del docente)...l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio con la precisazione che, a parità di punteggio e di precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”* (cfr. Trib. Taranto, ord. 10.01.2017).

**II. PREGIUDIZI CONSEGUENTI ALLA MANCATA ASSEGNAZIONE  
NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE E/O  
AMBITI VICINIORI.**

Infine, la scrivente difesa non può esimersi dal sottolineare che l'erronea applicazione dell'assegnazione dei posti mediante violazione della regola contrattuale dell'articolazione temporale delle fasi - prima i docenti della FASE A (provinciale),



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaponarocarmela@legalmail.it

poi quelli della FASE B (interprovinciali), quindi della FASE C (quindi immessi in ruolo con la fase b e c del piano straordinario della l. 107/2015), ed infine FASE D (assunti nel 2015/2016 da fase O/A e dalle fasi b e c da concorso) – ha già determinato un grave pregiudizio alla ricorrente in quanto non le ha consentito di ottenere il trasferimento su un’istituzione scolastica indicata espressamente tra gli ambiti in ordine di prima preferenza nella domanda di mobilità. In tal modo, la docente – stante il vincolo di durata triennale disciplinato dalla l. 107/2015 – non potrà più ottenere la titolarità su scuola negli ambiti scelti nella domanda di mobilità, definitivamente persa, a causa della violazione da parte delle amministrazioni resistenti delle regole contrattuali sulla mobilità e degli errori commessi dalle stesse nell’esecuzione dei movimenti interprovinciali/nazionali (danno imminente, grave ed irreparabile).

Il pregiudizio che consegue all’illegittimo trasferimento presso la sede assegnata nell’AMBITO 0011 Lazio determina l’impossibilità da parte della ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia ovvero in una sede non eccessivamente distante da cui discende altresì il grave danno morale ed esistenziale nonché professionale e di immagine e per perdita di *chance* (v. Cass. civ., n. 14443 del 2000), per impoverimento della capacità professionale acquisita, come naturalmente connaturata al contesto ambientale e lavorativo, per mancata continuità scolastica (anche a discapito degli alunni). Oltre che, sotto il medesimo profilo, l’impossibilità per la ricorrente di poter assistere in maniera permanente e continuativa il proprio padre, sig. Perrone Raffaele, del quale la ricorrente è stata nominata in via definitiva amministratrice di sostegno dall’Ecc.mo Trib. di Lecce (r.g. 2657/2016 – udienza 13.10.2016), poichè unica parente più prossima in grado di potersi occupare del di lei padre, come già ampiamente discusso nel ricorso ed al quale si rimanda integralmente.

Nel caso di specie, tali pregiudizi per caratteristiche, durata e gravità innegabilmente sono tali da frustrare e travolgere, insieme al diritto a veder riconosciuto il proprio merito con la valorizzazione dell’anzianità di servizio acquisita e spendibile nelle procedure di mobilità, anche le ragionevoli aspettative di realizzazione professionale e personale nel luogo di elezione. A tanto aggiungasi che attualmente la c.d. “mobilità



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

straordinaria” (da ambito territoriale ad ambito territoriale) è prevista solo per l’a.s. 2016/2017, in deroga al vincolo triennale, e su tutti i posti vacanti del c.d. organico dell’autonomia (che include posti aggiuntivi per migliorare l’offerta formativa). Difatti, poiché con il piano straordinario di assunzioni il Legislatore della “buona scuola” (sic!) ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà praticamente impossibile, salvo eventuali modifiche normative, ottenere il trasferimento da fuori provincia (a tale tipologia di trasferimento sono di norma destinati l’equivalente di un quarto dei posti disponibili), come peraltro, confermato nella nuova O.M. n. 221 del 12.04.2017 per la mobilità 2017/2018.

E comunque l’esercizio della mobilità non potrebbe avvenire nel caso della ricorrente da una scuola ad un’altra avendo la stessa, in seguito alle ingiustizie commesse dal MIUR, irrimediabilmente perso la titolarità su scuola nell’ambito scelto del luogo di residenza. Situazione che se si cristallizzasse potrebbe essere non più modificabile. Il pregiudizio *subiundo* dalla ricorrente si concretizza drammaticamente proprio nel palese rischio di vedere risolutivamente precluso il diritto ad ottenere in via definitiva una delle sedi ricadenti a Lecce o ad essa viciniori, come spettante in base al punteggio e alla fase di mobilità, di perdere definitivamente la titolarità su scuola e di non poter azionare la richiesta di mobilità per un triennio per rientrare nella provincia di ricongiungimento, dovendosi accollare i già riferiti costi economici quotidiani ed enormi sacrifici morali nell’esercizio dei doveri familiari per le ulteriori ragioni già spiegate nel ricorso.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso e ritenuto, la ricorrente **Perrone Antonietta Loredana**, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito e richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Trib. di Lecce – sez. Lav. (nel procedimento 45/2017 R.G.), quivi integralmente trascritto e richiamato,

**RICORRE IN RIASSUNZIONE**

Affinché l’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda e fissata l’udienza di comparizione, Voglia così provvedere:





**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvsaonarocarmela@legalmail.it

**In via principale e nel merito:**

- 1) **dichiarare** l'illegittimità della mancata assegnazione definitiva della ricorrente all'Ambito Territoriale 0018 Puglia, Lecce, ovvero in uno degli altri ambiti vicini alla Provincia di Lecce ovvero in uno degli ambiti non distanti oltre 100 km dal luogo di residenza della ricorrente come indicati nella domanda di mobilità, per l'evidente disparità di trattamento perpetrata dalla O.M. 241/2016, in applicazione del C.C.N.I. dell'08.04.2016 ma in violazione della legge 107/2015 nonché per gli errori commessi da parte delle amministrazioni convenute nella compilazione delle graduatorie definitive sulla mobilità nell'a.s. 2016/2017 in violazione del criterio meritocratico;
- 2) per l'effetto, **dichiarare** il diritto della ricorrente all'assegnazione definitiva per l'a.s. 2016/2017, nell'ambito Territoriale 0018 Puglia, Lecce, ovvero in uno degli altri ambiti vicini alla Provincia di Lecce ovvero in uno degli ambiti non distanti oltre 100 km dal luogo di residenza della ricorrente, come indicati nella domanda di mobilità presentata dalla deducente nel medesimo ordine di preferenza;
- 3) conseguentemente, **sospendere** l'assegnazione della ricorrente nell'ambito 0011 Lazio nonché **ordinare** alle amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di provvedere in tal senso a tutela del diritto soggettivo della prof.ssa Perrone Antonietta Loredana assegnandola in via definitiva in organico in una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale 0018 Puglia, Lecce, ovvero in uno degli altri ambiti vicini alla Provincia di Lecce ovvero in uno degli ambiti non distanti oltre 100 km dal luogo di residenza della ricorrente, secondo l'ordine di preferenza nella domanda di mobilità, tenendo conto del maggior punteggio conseguito per gli anni di servizio prestato nelle scuole paritarie;
- 4) **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e *subendi* quali conseguenza immediata e diretta dell'errata assegnazione e, conseguentemente, **condannare** le amministrazioni convenute al pagamento dei relativi danni, tutti subiti e *subendi*.

Con vittoria di spese e competenze professionali.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C**



**Studio Legale**  
**Avv. Maria Fontana Vita della Corte**  
**Avv. Carmela Annunziata Saponaro**  
**Avv. Nunzia Ciarfera**

Via T. Cavazza, 20 - Galatina (LE)

Fax: 0831/1810387 - Cell.: 331.6123800

Pec: dellacorte@pec.dipunzio-prete.com e avvvsaponarocarmela@legalmail.it

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'assegnazione della ricorrente in ambiti indicati come preferiti in via graduata nella domanda di mobilità presentata nell'a.s. 2016/2017, in particolare, ambito 0018 PUGLIA Lecce come prima preferenza, e gli altri ambiti vicini allo stesso.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati interessati dalle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017 (provenienti da G.M. concorso 2012 e da GAE) nonché dell'impossibilità del ricorrente a conoscere la residenza degli stessi ai quali notificare il presente atto, unita alla possibile dilatazione dei tempi dell'odierno giudizio,

Voglia all'Ill.mo Tribunale adito,

**autorizzare** la notifica ai suddetti controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).

\*\*\*

*Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro è di valore indeterminabile e non è sottoposta alla corresponsione del medesimo in quanto proposta da soggetto con reddito inferiore a quello minimo previsto dalla legge, così come da allegata autodichiarazione.*

**Si producono i documenti come da separato indice.**

*Salvis iuribus.*

Galatina-Civitavecchia, 13 luglio 2017

**Avv. Maria F. V. della Corte**

**Avv. Nunzia Ciarfera**

**Avv. C. A. Saponaro**

